



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 09/10/2025**

**OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, CARTE D'IDENTITA' E COSTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI CON RICERCA DI ARCHIVIO \_ ANNO 2026 \_ APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 16:34 la Giunta Comunale si svolge in sessione ordinaria alla presenza dei seguenti componenti:

	Pres.	Ass.
FOSSI GIAMPIERO	X	
FOSSI MARINELLA	X	
DI NATALE ANDREA	X	
QUARESIMA MARCELLO	X	
CHIAVETTA ELEONORA		X
LA PLACA FEDERICO	X	
TOTALE	5	1

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Simonetta Fedeli, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell'unità SETTORE 1 - Servizi al Cittadino di seguito riportata:

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 34 del 19/12/2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Settore dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

### **VISTE:**

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2026-2027;

**ATTESO**, inoltre, che con delibera n. 2 del 2 Gennaio 2025, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

**VISTI** gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del Regolamento comunale di contabilità;

### **RICHIAMATI:**

Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO E RICHIAMATO** il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

### **PREMESSO che:**

-la Legge 8 giugno 1962, n. 604, disciplina la riscossione, da parte dei Comuni, dei diritti di segreteria, anche con riferimento alle certificazioni anagrafiche;

-nello specifico la tabella "D" allegata alla predetta Legge 604/1962 quantifica in € 0,52 il diritto per l'emissione di certificati di qualunque natura, atti di notorietà e autentiche di firme; tale importo viene ridotto della metà, ossia € 0,26, in caso di emissione di atti e certificati per i quali la legge ammette l'esenzione dell'imposta di bollo;

-la Legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, ha previsto un diritto fisso pari a € 5,16 per l'emissione delle carte d'identità, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo (cfr. art. 10 c. 12-ter d.l. 8/1993, introdotto con la menzionata L. 68/1993);

-con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 è stato determinato l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di

rimborso determinato in € 13,76, oltre IVA, ovvero € 16,79 complessivi, oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti;

**RICHIAMATA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto, all'art. 2 comma 15, che i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono prevedere, fra l'altro, la soppressione del diritto fisso previsto dal comma 12-ter dell'art. 10 del citato D.L. 8/1993, nonché la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'articolo 10 comma 2 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n.114, al comma 2 ha stabilito che l'articolo 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973 n. 734 sia sostituito con il seguente: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;

**RICHIAMATE le seguenti delibere:**

\_ DG n. 29/2018 avente ad oggetto la determinazione dei diritti fissi di segreteria comunale per il rilascio della CIE e per il rilascio della carta d'identità cartacea;

\_ DG n. 149/2020 con la quale è stata prevista la soppressione dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni anagrafiche emesse on line tramite i canali di sportello telematico al fine di incentivare l'utilizzo delle richieste on line e di semplificare la procedura nell'ottica di rendere più celere il procedimento;

\_ D.G.n. 167 del 23 novembre 2023 recante ad oggetto *“Semplificazione amministrativa-soppressione dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni anagrafiche e ridefinizione dei costi per il rilascio di certificati anagrafici con ricerca di archivio”* con la quale si approvava l'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio allo sportello di certificati anagrafici (ad esclusione delle ricerche storiche), delle autentiche di copia, delle autentiche di firma, di legalizzazioni delle fotografie, dando atto che comporta un miglioramento nella qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza, specialmente anziana e non informatizzata, dovuti alla riscossione (obbligatoria dal 01.03.2021), anche dei diritti di piccolissima entità in modalità PagoPa, quindi, senza l'uso del contante; anche la soppressione dei diritti di segreteria per l'autentica della firma per il passaggio di proprietà dei veicoli, qualora il venditore o il compratore siano cittadini residenti, comporta un miglioramento nella qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza ad esclusione del solo caso in cui siano entrambi non residenti per cui sarà dovuto un diritto fisso di € 10,00.

\_ D.G. n.165 del 31/10/2024 avente ad oggetto SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E COSTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI CON RICERCA DI ARCHIVIO. con la quale è approvata la conferma dei diritti di segreteria già derivanti dalla DG 167/2023;

**RITENUTO**, necessario procedere ad una revisione di alcuni diritti sulla base dell'indice ISTAT di rivalutazioni monetarie annuale al settembre 2025 come risultante dalle banche dati ISTAT ed alla conferma del costo zero nei casi utili a perseguire uno snellimento delle procedure senza aggravio per l'ente, secondo quanto sotto indicato :

- Determinare che il costo all'utenza per il rilascio di certificati anagrafici con ricerca d'archivio (costo per ogni nominativo nel certificato) venga stabilito in €. 5,07 a titolo di diritti di segreteria, importo da ridursi alla metà pari a euro 2,64 in caso di rilascio di certificato in assenza di bollo, ai sensi di quanto disposto dalla tabella "D" allegata alla menzionata Legge 604/1962;
- Determinare il diritto di ricerca per le ricerche storiche anagrafiche d'archivio, in euro 20,28; confermare che tale diritto di ricerca non verrà applicato nei seguenti casi:

- C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero, curatore fallimentare, in analogia a quanto previsto dall'art. 16, tabella allegato B) D.P.R. 642/1972;
- adozione, affidamento, tutela dei minori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 legge 184/1983;
- separazione/divorzio, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987;
- scambio di atti e documenti fra pubbliche amministrazioni in analogia a quanto previsto dal menzionato art. 16, tabella allegato B) D.P.R. 642/1972;

-determinare i diritti e le spese per il rilascio della carta d'identità elettronica CIE

Diritto fisso comunale: € 5.22

Diritto di segreteria comunale: € 0.26

Di determinare di conseguenza la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio della carta di identità elettronica come segue:

Corrispettivo ministeriale € 16.79 (IVA compresa)

Diritto fisso comunale € 5.22 (in misura doppia in caso di duplicato euro 10,96);

Diritto di segreteria comunale € 0.26

TOTALE € 22.27 (duplicato € 27,49)

**RITENUTO OPPORTUNO** continuare ad avvalersi della facoltà prevista dalla L. 127/97, al fine di adottare tutti i provvedimenti possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, dando atto che tale approvazione determina una semplificazione dell'azione amministrativa, con diminuzione dei tempi di rilascio degli atti relativi ed al tempo stesso aumentando l'efficienza del processo amministrativo e pertanto mantenere a zero il diritto di rilascio certificati anagrafici, atti di notorietà, autentiche di firma, ecc;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rispettivamente della Responsabile dott.ssa Valentina Fantozzi del Settore "1 Affari generali e servizi al cittadino" e del Responsabile del Settore 5 "Servizi finanziari", dott.ssa Deanna Mascherini ;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Fantozzi e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

## **PROPONE**

- 1. Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. Di approvare per l'anno 2026** i diritti di Segreteria afferenti le funzioni di competenza dello sportello polifunzionale come da Allegato 1 a costituire parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto** che le somme relative alla tariffa per i diritti di segreteria e diritti per il rilascio delle carte d'identità verranno introitate al Cap 20410210 e cap. 20450230 del Bilancio di Previsione denominato rispettivamente "diritti di segreteria" e "Diritti rilascio carte d'identità"
- 4. Di dare atto** che le variazioni di previsione di incasso correlate all'adozione del presente provvedimento saranno considerate nell'ambito della proposta di bilancio di previsione 2026-2028, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

**5. di approvare** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 26/2000 in considerazione dei tempi tecnici richiesti e preventivi all'approvazione del bilancio comunale in fase di approvazione in Consiglio Comunale;

**6. Di individuare** il responsabile del procedimento nella persona di Valentina Fantozzi Funzionario Responsabile del Settore 1 ;

**7. Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio;

**8. Di dare atto** che la presente delibera è composta da n. 1 allegato di pag. 1;

**9. Di disporre** che l'allegato al presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente – sottosezione: atti di organo politico e atti generali;

**10. Di informare** che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

### **DELIBERA altresì**

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Simonetta Fedeli

IL SINDACO  
Giampiero Fossi

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*